


POLICY BRIEF

Riformare la cooperazione migratoria UE-Tunisia:

Come prevenire le discriminazioni e le violazioni dei diritti fondamentali commesse in nome della logica securitaria?

Giugno 2026



AUTRICI E AUTORI:

Giulia Beccacece | Romane Bompard Caubel | Eya Bouafia | Meriam Boughanmi |
Hamed Chemli | Yassine Dassi | Matilde Fabiano | Ania Hargas | Garance Jungman |
Kmar Ltifi | Azza Masmoudi

Il presente Policy Brief esamina la cooperazione migratoria tra l'Unione Europea (UE) e la Tunisia, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026, che si fonda in particolare sul rafforzamento dei meccanismi di controllo alle frontiere, sull'accelerazione delle procedure di «rimpatrio» e sull'uso di tecnologie di sorveglianza digitale.

Il presente Policy Brief mette in luce i rischi di discriminazioni e di violazioni dei diritti fondamentali delle persone migranti (in particolare nei confronti di persone originarie dell'Africa sub-sahariana) che derivano da un approccio sempre più securitario della governance migratoria. Solleva importanti rischi legati a una protezione insufficiente dei dati e all'assenza di garanzie istituzionali in Paesi terzi impropriamente designati come «sicuri».

Constatando una crescente securitizzazione e criminalizzazione della migrazione; una tendenza alla deformalizzazione degli accordi di cooperazione che legano l'Unione Europea ai suoi partner di esternalizzazione, in particolare la Tunisia; e della normalizzazione dei discorsi razzisti su entrambe le rive del Mediterraneo, il presente Policy Brief formula un insieme di raccomandazioni rivolte principalmente agli Stati membri dell'UE, ma anche allo Stato tunisino e ai media.

Questo Policy Brief chiede di riorientare le politiche migratorie verso un modello fondato sulla protezione dei diritti umani e della solidarietà; sulla trasparenza e sulla responsabilità democratica e sul rifiuto dei discorsi razzisti veicolati dalle sfere pubbliche e mediatiche, con l'obiettivo di abbandonare il paradigma securitario che struttura la governance migratoria europea da diversi decenni.

Il presente Policy Brief è stato redatto da Giulia Beccacece, Romane Bompard Caubel, Matilde Fabiano, Ania Hargas, Garance Jungman (studentesse della Clinica della Facoltà di Diritto di Sciences Po), Eya Bouafia, Meriam Boughanmi, Hamed Chemli, Yassine Dassi, Kmar Ltifi, Azza Masmoudi (studentesse e studenti della Clinica Migrazione e Asilo della Facoltà di Scienze Giuridiche, Politiche e Sociali di Tunisi, FSJPST) su richiesta di Avocats Sans Frontières, con il supporto e il sostegno di Avocats Sans Frontières (Lamine Benghazi, Elodie Hut e Giorgia Linardi), e sotto la supervisione delle loro tutrici (Maëlys Renoux San Millan e Dorra Naila Jaibi).

Questo lavoro è il frutto di una collaborazione tra l'ufficio Euromed di Avocats Sans Frontières e le cliniche giuridiche « Accesso al Diritto » e « Migrazioni » della Scuola di Diritto di Sciences Po e la clinica « Migrazione e Asilo » della FSJPST. Questa collaborazione si iscrive nel quadro più ampio del progetto Tackle condotto da ASF (<https://asf.be/project/tackle/>), che mira a promuovere l'attivismo dei giovani nella lotta contro il razzismo strutturale, in particolare attraverso partenariati con cliniche giuridiche.

Il presente Policy Brief si basa in particolare su un rapporto di ricerca redatto dalle studentesse di Sciences Po nell'ambito di questo progetto, intitolato « Dalla riva nord alla riva sud del Mediterraneo: securitizzazione e digitalizzazione della gestione migratoria. Studio della digitalizzazione della gestione migratoria come strumento di discriminazione delle persone migranti razzializzate e veicolo di violazioni dei diritti fondamentali nel quadro della cooperazione migratoria tra l'UE et la Tunisia », disponibile al seguente link: <https://asf.be/resources-tools/publications>.

Il presente Policy Brief è finanziato dall'Unione Europea. Il suo contenuto è di esclusiva responsabilità di Avocats Sans Frontières e non può in alcun caso essere considerato come espressione dell'opinione dell'Unione Europea, di Sciences Po o della Facoltà di Scienze Giuridiche, Politiche e Sociali di Tunisi.

Introduzione

Nel corso degli ultimi due decenni, la governance europea delle migrazioni si è progressivamente strutturata attorno ad una crescente securizzazione delle frontiere, trattando la migrazione come questione prioritaria di controllo. La migrazione irregolare è stata progressivamente riqualficata come oggetto di repressione, traducendo uno spostamento dal diritto degli stranieri verso il campo penale, con il rischio di accentuare la marginalizzazione giuridica e sociale delle persone migranti.

Questa evoluzione si iscrive in una dinamica più ampia di «securizzazione delle mobilità», che associa migrazione, criminalità e minaccia alla sicurezza.^[1] Il *Patto europeo sulla migrazione e l'asilo*, che entrerà in vigore nel giugno 2026, accentua questa dinamica rafforzando i **dispositivi di controllo alle frontiere, di raccolta dei dati e di sorveglianza digitale**. La proposta del Regolamento sui Rimpatri, che entrerà molto probabilmente in vigore alla stessa data, amplia i **meccanismi di «rimpatrio» accelerato** seguendo la medesima logica securitaria.

Questo orientamento si iscrive in una strutturazione più ampia della politica migratoria dell'Unione Europea attorno a due pilastri complementari: da un lato, un pilastro *interno* fondato sul rafforzamento del controllo alle frontiere europee, sull'armonizzazione delle procedure d'asilo e sulla gestione dei rimpatri; dall'altro, un pilastro *esterno* che poggia sull'**esternalizzazione del controllo migratorio verso Paesi terzi**. Quest'ultimo si traduce in un vero e proprio «spostamento delle frontiere del diritto»,^[2] che mira a contenere i movimenti verso il territorio europeo, piuttosto che a preservare la vita e la dignità delle persone, contribuendo, al contempo, a una diluizione delle responsabilità giuridiche.

Questa logica di esternalizzazione si iscrive in rapporti di potere profondamente asimmetrici tra Stati europei e Paesi terzi, e tende a produrre **effetti differenziati in base all'origine delle persone migranti**, generando in questo modo **discriminazioni**. Individuando nei cittadini e nelle cittadine provenienti da Paesi non membri dell'Unione il target principale di queste politiche, si contribuisce alla riproduzione di forme di **razzismo strutturale** che associano implicitamente determinate nazionalità o regioni a rischi securitari o a una indesiderabilità migratoria, e legittimano, in tal modo, regimi di eccezione nell'accesso alla protezione e ai diritti fondamentali.

Il *Memorandum d'intesa tra l'UE e la Tunisia*, concluso nel luglio 2023, illustra questo orientamento combinando sostegno finanziario e assistenza tecnica, in un contesto in cui la Tunisia è diventata un attore chiave della rotta migratoria nel Mediterraneo centrale. Il ricorso crescente a strumenti di soft law contribuisce alla **deformalizzazione dell'azione esterna dell'Unione**, sottraendosi in larga misura ai meccanismi classici di controllo democratico e giuridico. La responsabilità della gestione migratoria viene delegata a Paesi terzi attraverso dispositivi di sorveglianza, specialmente digitale, volti ad anticipare e intercettare i flussi migratori prima dell'ingresso nel territorio europeo. La **digitalizzazione del controllo migratorio**, ormai pilastro delle politiche europee, solleva preoccupazioni maggiori in materia di protezione dei dati, di garanzie procedurali e di diritti fondamentali.

Questa dinamica è tanto più preoccupante poiché avviene in un contesto in cui le **violazioni dei diritti fondamentali delle persone migranti nei Paesi partner**, specialmente in Tunisia, sono ampiamente documentate dalle organizzazioni internazionali. Gli stessi relatori speciali dell'ONU hanno denunciato le condizioni di vita delle persone migranti in Tunisia e, soprattutto, il mantenimento della cooperazione con l'UE in presenza di accertate violazioni del diritto internazionale.^[3]



Il presente documento esorta le istituzioni europee, e i loro partner, ad assumersi le proprie responsabilità. Il Policy Brief propone **piste di riforma volte a ripensare la cooperazione in materia di migrazione tra l'Unione Europea e la Tunisia**, garantendo un controllo giuridico e politico effettivo degli strumenti che la strutturano e abbandonando la logica securitaria oggi dominante.

Policy Brief

1

Crescente securitizzazione e criminalizzazione della gestione migratoria nel contesto della cooperazione UE-Tunisia

La cooperazione tra l'Unione Europea e la Tunisia per la gestione dei flussi migratori, si inserisce in una **dinamica crescente di esternalizzazione e securitizzazione delle politiche migratorie**. I discorsi istituzionali tendono ad allontanarsi da un approccio fondato sulla protezione dei diritti umani a favore di un discorso che considera la migrazione «irregolare» come una minaccia alla sicurezza pubblica. In questo contesto, l'adozione del *Patto europeo sulla migrazione e l'asilo* consolida e legittima un insieme di pratiche preesistenti: intensificazione del controllo alle frontiere esterne, penalizzazione dell'irregolarità, accelerazione dei meccanismi di rimpatrio e implementazione massiccia di dispositivi di sorveglianza digitale.^[4]

A livello pratico, i **meccanismi di rimpatrio** costituiscono il perno centrale del nuovo sistema di controllo delle frontiere. Le decisioni sono accelerate e fondate su strumenti che lasciano un ampio margine di interpretazione, instaurando un trattamento differenziato fondato sulla **profilazione razziale** e sulla condizione migratoria stessa. Effettivamente, alcuni gruppi di persone migranti, specialmente i cittadini e le cittadine originari/e dell'Africa sub-sahariana, sono maggiormente esposti/e alle misure di intercettazione, detenzione e rimpatrio. La mobilitazione di sistemi di sorveglianza digitale e il rafforzamento delle **procedure di accertamento (screening)** si inseriscono nel contesto delle politiche di rimpatrio, facilitando le procedure su entrambe le sponde del Mediterraneo. In questo modo, il ricorso crescente alle tecnologie di sorveglianza, unito all'entrata in vigore del *sistema Entry/Exit* (EES) e all'espansione dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione (Eurodac, SIS, VIS), istituzionalizza una gestione tecnologica dei flussi migratori.

Questi dispositivi sollevano serie preoccupazioni relative alla raccolta generalizzata dei dati alle frontiere esterne e interne dell'Unione e soprattutto alla gestione dei dati biometrici, maggiormente esposti ad un rischio sistemico di profilazione razziale. Il nuovo *Regolamento sugli accertamenti in frontiera (screening)* introduce, effettivamente, procedure di filtraggio alle frontiere che implicano la raccolta rapida di dati biometrici, che non si limita più solo alle impronte digitali, ma che si estende alle fotografie del volto.

Le procedure d'asilo e di rimpatrio sono accelerate, attraverso una dinamica che legittima un sistema di detenzione *de facto* nelle zone di frontiera, ulteriormente inasprita dal recente rafforzamento del ruolo di Europol^[5] in nome della lotta alla migrazione «irregolare». L'assenza di un quadro chiaro che regoli la condivisione dei dati personali tra Stati membri, Paesi terzi e agenzie europee (Frontex, Europol, eu-LISA), è caratterizzato dalla **mancanza di garanzie effettive di trasparenza e di controllo indipendente** che accentuano, ulteriormente, il rischio di violazione dei diritti fondamentali.^[6]

Oltre ai dispositivi digitali di sorveglianza, screening e accertamento, l'intero ecosistema di protezione delle persone migranti viene indebolito anche da **misure che criminalizzano chi difende i diritti umani e gli operatori e le operatrici umanitari/e**. I dispositivi giuridici e politici che criminalizzano la solidarietà si moltiplicano tanto all'interno degli Stati membri dell'UE quanto in Tunisia, instaurando un clima repressivo che fragilizza ulteriormente i sistemi di protezione.^[7] Sotto il pretesto della lotta contro le reti di trafficanti, il *Facilitators Package* espone gli operatori e le operatrici e le organizzazioni umanitarie a procedimenti penali per favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno di persone migranti «irregolari» nel territorio europeo.

Entrambe le sponde del Mediterraneo, vedono le condanne di chi difende i diritti umani fondarsi su accuse simili: «costituzione di un'associazione per delinquere»; «riciclaggio di denaro»; «favoreggiamento dell'immigrazione irregolare». La condanna a otto anni di carcere dell'attivista anti-razzista Saadia Mosbah nel marzo 2026, relativa alle attività della sua associazione *M'nemty*, o ancora i procedimenti contro la giornalista e avvocatessa Sonia Dahmani in Tunisia, si inseriscono nella stessa dinamica che ha portato alla condanna dell'ex sindaco calabrese e attuale eurodeputato Mimmo Lucano, perseguito nel 2021 per aver accolto persone migranti nel suo comune di Riace e assolto soltanto nel 2024.^[9] Questi casi illustrano una tendenza strutturale all'**erosione dello spazio civico su entrambe le sponde del Mediterraneo**.

2

Informalizzazione delle politiche migratorie : diluizione delle responsabilità e violazioni dei diritti delle persone migranti in Tunisia

L'UE e i suoi Stati membri ricorrono in misura crescente ad **accordi di soft law** (memorandum d'intesa, disposizioni amministrative) con Paesi terzi, nel quadro dell'esternalizzazione della gestione migratoria. Questi accordi non vengono sottoposti a discussioni parlamentari, nazionali o europee, considerate pilastri delle nostre democrazie, sottraendosi così alle esigenze di controllo legale e politico. Il ricorso a tali strumenti, per natura privi di forza vincolante e di meccanismi sanzionatori, favorisce una **diluizione delle responsabilità degli Stati europei**, consentendo il trasferimento della gestione migratoria verso Stati terzi, di transito o di origine, nonché verso attori privati. La **frammentazione delle catene di responsabilità** tra una pluralità di attori, Stati membri, agenzie europee, Stati terzi e operatori privati, complica l'identificazione dei responsabili e il ricorso alla giustizia in caso di violazione dei diritti fondamentali.

Il 16 luglio 2023, l'UE ha concluso un Memorandum d'intesa con la Tunisia che utilizza il pretesto della lotta alla migrazione detta « irregolare » e della prevenzione della perdita di vite umane, per condizionare il sostegno finanziario e tecnico concesso dall' UE, al rafforzamento dei dispositivi tunisini di controllo delle partenze verso l'Europa. In questo modo, il Memorandum formalizza una **logica di deterrenza e condizionalità migratoria** con i Paesi terzi, senza che sia stato condotto uno studio d'impatto per valutarne gli effetti sui diritti fondamentali.

Il *regolamento (UE) 2026/464* del 24 febbraio 2026 istituisce, inoltre, un elenco comune di « Paesi di origine sicuri » a livello europeo, di cui fa parte la Tunisia, e consolida il **concetto di « Paese terzo sicuro »**. Questo concetto consente di rifiutare alcune domande d'asilo quando il richiedente può essere trasferito verso uno Stato terzo considerato come garante di una protezione sufficiente. Tale concetto può essere applicato qualora venga concluso un accordo tra l'UE, o uno dei suoi Stati membri, e uno Stato terzo, eliminando così il requisito dell'esistenza di un legame tra il richiedente asilo e il Paese terzo, in vigore in precedenza (*regolamento 2026/463*).

Il Parlamento europeo ha inoltre adottato un nuovo *Regolamento sui Rimpatri* che introduce gli « **hub di rimpatrio** » (**Return Hubs**), centri di detenzione per le persone destinate a provvedimenti di espulsione. Situati in Paesi extra Unione e fondati su una governance esternalizzata e opaca, questi centri rafforzano la logica di informalizzazione della cooperazione delle politiche migratorie. In parallelo, il nuovo regolamento prevede l'introduzione di un « **ordine di rimpatrio europeo** » (**ERO**), che consente il rimpatrio delle persone migranti senza che uno Stato membro riesami la domanda di protezione internazionale, qualora una misura di espulsione sia già stata emessa da un altro Stato membro.

Tuttavia, diverse associazioni e organizzazioni internazionali contestano il carattere « sicuro » di alcuni Paesi terzi, in particolare della Tunisia, dove sono state documentate gravi violazioni nei confronti delle persone migranti, principalmente di origine subsahariana. I report denunciano violenze fisiche, espulsioni collettive verso i confini algerini e libici, trasferimenti forzati verso zone desertiche, oltre ad arresti arbitrari e maltrattamenti imputati alle forze di sicurezza.^[9] Nel 2024, la Mediatrice europea ha aperto un'indagine sulle modalità con cui l'UE intende garantire il rispetto dei diritti umani nel quadro di questa cooperazione, sottolineando la mancanza di trasparenza della Commissione europea.

Il mancato rispetto dei diritti umani in Tunisia è parallelamente accentuato da un **indebolimento delle garanzie istituzionali**. Nel 2022, ad esempio, l'Autorità nazionale per la protezione dei dati personali (INPDP) è stata sospesa. Nonostante ciò, l'UE continua a cooperare con la Tunisia in materia di trasferimento di dati.

3

Una retorica securitaria e razzista normalizzata e veicolata dai media

La migrazione è oggi oggetto di un trattamento mediatico sempre più ostile, ampiamente presentata come una minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica. In Europa come in Tunisia, la securitizzazione delle questioni migratorie si traduce tanto nei discorsi politici quanto in quelli mediatici, contribuendo a plasmare l'opinione pubblica.

La rappresentazione della questione migratoria nella maggior parte dei media europei, in particolare nel corso del periodo 2015-2016, ha veicolato un'immagine stereotipata e negativa delle persone migranti non europee.^[10] Questa copertura ha facilitato la proliferazione e la banalizzazione di discorsi razzisti, xenofobi e talvolta islamofobi, insieme ad una strumentalizzazione di episodi di violenza o di atti terroristici^[11] a fini politici ed elettorali.^[12] Per diversi media, il trattamento della questione migratoria è peraltro redditizio. In Francia, ad esempio, il canale televisivo CNews, che veicola regolarmente discorsi anti-immigrazione e islamofobi, è diventato il primo canale di informazione del Paese nel 2025.

In Tunisia, l'esistenza di una legge organica relativa all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, in vigore dal 2018, non ha impedito l'affermarsi di un discorso d'odio razzista. A seguito del discorso presidenziale pronunciato il 21 febbraio 2023, durante il quale le persone migranti subsahariane sono state accusate di essere all'origine di un « piano criminale volto a modificare la composizione demografica della Tunisia », i discorsi razzisti si sono moltiplicati sui social network e nei media tradizionali. Su Facebook, in particolare, si organizzano campagne anti-migranti che assimilano le persone migranti a dei coloni incitando apertamente l'odio, la violenza, l'espulsione, e persino l'eliminazione fisica.^[13] Sul canale *Atteasia*, una giornalista ha innescato una polemica nel gennaio 2026 dopo aver pronunciato dichiarazioni razziste che istigavano a impedire alle donne migranti subsahariane di partorire.^[14]

Questi discorsi, profondamente distanti dalla realtà delle esperienze migratorie, consentono di giustificare un inasprimento delle politiche migratorie su entrambe le sponde del Mediterraneo, e di collocare la migrazione sotto un regime d'eccezione permanente.

4

L'esempio spagnolo : un modello alternativo basato sulla regolarizzazione e l'inclusione?

In Spagna, l'avvio, nel gennaio 2026, della **procedura di regolarizzazione** destinata a beneficiare circa 500.000 persone, costituisce un'alternativa efficace alla criminalizzazione delle persone migranti in situazione "irregolare" già presenti sul territorio europeo. Semplificando le procedure di ottenimento dei permessi di soggiorno e di lavoro, questa riforma detta «arraigo» favorisce l'**inclusione amministrativa e professionale** alle persone migranti, facilitando così l'**accesso effettivo ai loro diritti socioeconomici**. La riforma testimonia una volontà politica di accoglienza piuttosto che di stigmatizzazione.

Tuttavia, questo progresso merita, di essere contestualizzato per evitare una lettura « utilitaristica » della migrazione, che ridurrebbe le persone migranti a una semplice riserva di manodopera. Infatti, la riforma è in parte giustificata dagli attesi effetti positivi sulle finanze pubbliche dati dalla riduzione del lavoro informale, in particolare attraverso l'aumento dei contributi previdenziali versati. Occorre inoltre ricordare che, parallelamente a questa politica di inclusione, il governo spagnolo persegue una rigorosa politica di esternalizzazione e securitizzazione delle proprie frontiere esterne, in particolare nelle zone di Ceuta e Melilla, come pure nelle Isole Canarie.



Riorientare le politiche migratorie europee dell'UE : Verso una de-securitizzazione e una decriminalizzazione della migrazione

1) Abbandonare l'approccio securitario verso i flussi migratori

Rovesciare il paradigma della penalizzazione della migrazione e dell'approccio securitario che contribuisce alla criminalizzazione delle persone migranti.

Stati membri dell'UE :

- **Definire criteri precisi, oggettivi e controllabili dal giudice per la nozione di « minaccia all'ordine pubblico »**, al fine di evitarne l'utilizzo come criterio automatico di avvio delle procedure di rimpatrio previste nel quadro delle recenti riforme della governance migratoria europea (*Patto sulla migrazione e l'asilo, Regolamento sui Rimpatri*).

Stati membri dell'UE e Stato tunisino :

- **Privilegiare risposte amministrative proporzionate**, quali procedure di regolarizzazione o dispositivi di accompagnamento giuridico e sociale, svincolate dalla logica di penalizzazione ;
- **Garantire un accesso effettivo e adeguato all'assistenza legale** per le persone migranti, in particolare nelle procedure di detenzione, espulsione o asilo ;
- **Incoraggiare lo sviluppo di canali di accoglienza complementari** sul territorio degli Stati membri dell'Unione Europea (ad esempio tramite l'occupazione, l'istruzione, il ricongiungimento familiare o ancora i visti umanitari).

2) Sostenere le reti di solidarietà con le persone migranti

Abbandonare l'approccio securitario per sviluppare una politica pubblica strutturata della solidarietà, che protegga gli attori della solidarietà.

Stati membri e istituzioni dell'UE :

- **Revisione del testo del *Facilitators Package*** al fine di introdurre una definizione armonizzata e giuridicamente vincolante di « assistenza umanitaria » per tutti gli Stati membri, rendendo inoltre obbligatoria l'inserzione, nelle legislazioni nazionali, di una clausola di esenzione che protegga esplicitamente le azioni di aiuto a finalità umanitaria;^[15]
- **Istituire meccanismi giuridici che facilitino la partecipazione effettiva**, e non discrezionale, delle collettività territoriali e delle organizzazioni della società civile, integrandole, in particolare, nei meccanismi di attuazione e valutazione delle politiche migratorie;
- **Istituire fondi e meccanismi dedicati alla protezione** delle organizzazioni e degli attori a sostegno delle persone migranti, al fine di valorizzarne il contributo alla società;
- **Sospendere gli accordi migratori con i Paesi terzi** qualora le organizzazioni umanitarie e le realtà della società civile subiscano persecuzioni e/o procedimenti giudiziari per le loro attività di sostegno alle persone migranti.

Stato tunisino:

- **Porre fine ai procedimenti giudiziari abusivi, alle intimidazioni e alle violenze** contro gli attori della solidarietà, e liberare i/le rappresentanti e gli/le operatori/operatrici delle organizzazioni che agiscono in nome della solidarietà.

3) Prevenire e controllare gli effetti discriminatori della sorveglianza digitale alle frontiere

Stabilire un quadro giuridico adeguato ai nuovi sviluppi in materia di sorveglianza digitale alle frontiere, al fine di evitare l'utilizzo discriminatorio di questi dispositivi.

Stati membri dell'UE:

- **Precisare le norme relative alla durata di conservazione e alla finalità del trattamento dei dati**, riducendo il periodo di conservazione e adottando una cancellazione automatica, in particolare per i dati biometrici il cui utilizzo presenta un rischio maggiore di profilazione razziale;
- **Vietare qualsiasi decisione relativa allo status giuridico delle persone migranti**, in particolare dei richiedenti asilo, **fondata su un trattamento automatizzato e sull'intelligenza artificiale**,

e garantire una motivazione a seguito di ogni decisione al fine di assicurare l'individualizzazione del processo decisionale;

- **Vietare l'analisi e l'estrazione sistematica dei dati e delle comunicazioni private** dai dispositivi digitali personali, in particolare i telefoni cellulari, dei richiedenti di protezione internazionale nell'ambito delle procedure d'asilo

Istituzioni e organi dell'UE:

- **Imporre alle agenzie europee** (Frontex, eu-LISA, Europol) **il rispetto della trasparenza degli algoritmi** e valutazioni periodiche dei bias, introducendo inoltre programmi di formazione per garantirne un utilizzo consapevole e professionale.

Garantire la responsabilità delle autorità di fronte alla crescente deformalizzazione della cooperazione migratoria

1) Definire il quadro normativo per il ricorso alla *soft law* nelle politiche migratorie

Vincolare gli strumenti informali (MoU, disposizioni amministrative) al rispetto esplicito dei diritti fondamentali.

Stati membri e istituzioni dell'UE :

- **Prevedere una motivazione giuridica scritta che dimostri la compatibilità di qualsiasi strumento per la gestione migratoria**, in corso di negoziazione o in vigore, **con le norme internazionali pertinenti** (ad esempio la *Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, la *Convenzione di Ginevra del 1951*, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*) ;
- **Riconoscere la giustiziabilità degli strumenti informali** alla luce dei loro effetti legali sui diritti fondamentali delle persone migranti, consentendo così alle giurisdizioni nazionali ed europee di esercitare un controllo effettivo.

3) Rafforzare la trasparenza e la conformità dei finanziamenti europei

Garantire una tracciabilità completa, un controllo effettivo e un inquadramento rigoroso dei finanziamenti europei legati alla cooperazione migratoria.

Stati membri e istituzioni dell'UE :

- **Pubblicare in modo dettagliato le allocazioni di bilancio, i beneficiari finali e i programmi finanziati** (a livello operativo) attraverso una pianificazione congiunta tra l'UE e i Paesi terzi, in conformità alle indicazioni della Corte dei conti europea ;^[17]
- **Negoziare l'inserimento di clausole sospensive obbligatorie negli accordi UE-Tunisia**, che prevedano esplicitamente la sospensione automatica dei finanziamenti europei e del trasferimento di dati in caso di violazioni documentate dei diritti fondamentali (conformemente alle raccomandazioni del Mediatore europeo) ;^[18]
- **Porre fine immediatamente ai finanziamenti destinati alla Guardia nazionale tunisina** considerata coinvolta in gravi violazioni dei diritti fondamentali ;
- **Riorientare l'allocazione dei finanziamenti a favore di politiche di accoglienza, protezione e inclusione** fondate sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti umani.

2) Istituire un controllo democratico ed indipendente degli accordi sulle politiche migratorie

Esigere un controllo parlamentare sistematico e meccanismi di valutazione indipendenti per qualsiasi strumento di cooperazione migratoria concluso tra l'UE e/o i suoi Stati membri e Paesi terzi partner, ivi compreso il MoU UE-Tunisia.

Stati membri e istituzioni dell'UE :

- **Sottoporre qualsiasi accordo o strumento di cooperazione migratoria a un controllo sistematico del Parlamento europeo ;**
- **Rendere obbligatorie valutazioni d'impatto indipendenti sui diritti fondamentali**, realizzate *ex ante* e periodicamente da organismi indipendenti (agenzie per i diritti fondamentali, istituzioni nazionali per i diritti umani, esperti indipendenti) ;
- **Valutare nei Paesi terzi partner**, in particolare in Tunisia, attraverso valutazioni autonome e periodiche il quadro giuridico (asilo, garanzie procedurali, non discriminazione) ; il quadro istituzionale (indipendenza degli organi di controllo) ; le condizioni materiali di accoglienza e di accesso ai diritti ; il livello di protezione dei dati rispetto alle esigenze del *Capitolo V del RGPD* e del *regolamento (UE) 2018/1725* ;
- **Consentire la partecipazione delle organizzazioni della società civile al processo decisionale europeo** attraverso meccanismi di consultazione, inclusa la possibilità di presentare rapporti alternativi e di contribuire ai lavori di valutazione menzionati nella raccomandazione sopra citata.

Stato tunisino :

- **Garantire l'operatività della Commissione nazionale per la lotta alla discriminazione razziale**, l'adozione di una **legge nazionale sull'asilo conforme alle norme internazionali** e l'istituzione di un protocollo chiaro e accessibile per la valutazione delle domande d'asilo.

4) Subordinare il trasferimento di dati personali al rispetto effettivo dei diritti fondamentali

Stati membri dell'UE :

- **Sottoporre al Consiglio dell'UE valutazioni periodiche sui sistemi digitali europei** (banche dati, interoperabilità, strumenti di sorveglianza) realizzate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);
- **Rafforzare il mandato del GEPD** introducendo meccanismi che garantiscano la giustiziabilità delle misure di esternalizzazione, in particolare quando producono effetti giuridici nei confronti delle persone interessate.
- **Precisare l'allocazione di bilancio nel quadro del Fondo fiduciario per l'Africa**, identificando in particolare una linea dedicata alla tutela e chiarendo la sua eventuale articolazione con l'ampliamento del mandato del GEPD;
- **Inquadrare rigorosamente il ricorso alle deroghe previste dall'articolo 49 del RGPD** legate al consenso esplicito e ai motivi rilevanti di interesse pubblico, limitandole a situazioni eccezionali e garantendo un'informazione chiara alle persone interessate ;
- **Stabilire obblighi congiunti e solidali in caso di trattamento condiviso dei dati**, in particolare nei sistemi che coinvolgono Frontex ed eu-LISA, assicurando la conformità di tali obblighi alle prescrizioni alle norme dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e non discriminazione.



Stato tunisino :

- **Ripristinare l'Autorità nazionale per la protezione dei dati personali (INPDP)** e conferirle il mandato di condurre un audit globale della gestione dei dati personali delle persone migranti da parte delle autorità tunisine.

Responsabilizzare i media nella lotta contro i discorsi securitari e razzisti

1) Promuovere un'informazione rispettosa della dignità delle persone e svincolata dal paradigma securitario

Migliorare la qualità del dibattito pubblico sull'immigrazione incoraggiando una copertura mediatica equilibrata e fondata sui fatti, senza ledere alla libertà di stampa.

A tutti i media :

- **Sottoscrivere la Carta di Marsiglia sull'informazione e le migrazioni** e integrarne i principi nelle policy editoriali e deontologiche interne;^[19]
- **Istituire programmi di formazione continua** per il personale sulle buone pratiche di copertura delle questioni migratorie.

Stato tunisino :


- **Sospendere il congelamento della Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)** e delle funzioni dei suoi membri ;
- **Sbloccare l'esame della proposta di legge relativa alla libertà della comunicazione audiovisiva** da parte dell'Ufficio dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, mantenendo l'articolo 4 che sancisce la non discriminazione, la responsabilità, la protezione dei dati e il divieto dei discorsi d'odio ;
- **Adottare il progetto del 2023 del « documento di orientamento sul trattamento mediatico delle questioni relative alla migrazione e ai migranti »** sotto forma di guida di riferimento, garantendo al contempo la dimensione partecipativa di tutte le parti interessate.

2) Garantire la rappresentazione e la partecipazione attiva delle persone migranti nelle redazioni

Favorire la diversità e la pluralità delle voci all'interno dei media, consentendo alle persone migranti di partecipare alla narrazione mediatica della migrazione.

A tutti i media:

- **Aprire posizioni di giornalisti o collaboratori con background migratorio** per favorire la diversità all'interno delle redazioni ;
- **Adottare strategie di lotta contro le discriminazioni** all'interno delle grandi aziende mediatiche.



Riferimenti

1. Didier, B. (2002). Policing insecurity: Immigration, terrorism and the internal security state (pp. 63–85). Routledge.
2. Spijkerboer, T. (2018). Border policies and the politics of migration control (pp. 45–67). Oxford University Press.
3. Nazioni Unite (2024, 14 ottobre). Tunisie : des experts de l'ONU dénoncent des abus et des manœuvres dangereuses lors de l'interception de migrants en mer.
4. CCFD-Terre Solidaire (2025). Pacte européen sur la migration et l'asile : principales évolutions de politique extérieure et aux frontières.
5. Gruppo PPE al Parlamento europeo (2025, 25 settembre). Accord sur le renforcement d'Europol pour lutter contre le trafic de migrants.
6. Commissione europea (2026). Migration and asylum.
7. Le Monde (2025, 7 luglio). Frontex unlawfully shared thousands of people's personal data with European police.
8. Mediapart (2024, 4 maggio). Acquitté, Mimmo Lucano rêve de propager le modèle d'accueil de son village à travers l'Europe.
9. Human Rights Watch (2024, ottobre). Tunisia: Migrants, asylum seekers, and refugees.; Amnesty International (2025, novembre) Tunisia: Rampant violations against refugees and migrants expose EU's complicity; RR [X] (2025, 29 gennaio). State Trafficking. Expulsion and sale of migrants from Tunisia to Libya.
10. Georgiou, M., & Zaborowski, R. (2017). Media coverage of the "refugee crisis": A cross-European perspective (Council of Europe Report DG1 No. 3).
11. Siapera, E. (2020). The political economy of digital media, migration and race. In K. Smets et al. (Eds.), The SAGE handbook of media and migration (p. 106). SAGE Publications.
12. Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (2020, 1 gennaio). https://bangkok.ohchr.org/sites/default/files/documents/2024-06/seven-key-elements.pdf (pp. 4–5).
13. Geisser, V. (2023). Tunisie, « la chasse aux migrants subsahariens est ouverte » : Comment la pionnière de la démocratie dans le monde arabe est devenue le théâtre d'un racisme d'État. Migrations Société, 1(191), 7–12.
14. Business News (2026, 7 gennaio). Vague d'indignation après des propos racistes sur Attesia.
15. Amnesty International (2025, 26 febbraio). Considerations on the European Commission's proposal to reform the facilitators package; Rodier, C. (2026) Directive « Facilitation » : l'UE fournit des armes contre les solidaires, Gisti.
16. Tempest, M. (2017, 29 marzo). Des failles dans l'aide européenne à la Tunisie après le printemps arabe. Euractiv.
17. European Ombudsman (2024, 23 ottobre). La médiatrice critique le fait que la Commission n'ait pas informé le public de la manière dont elle a évalué les risques en matière de droits de l'homme dans l'accord UE-Tunisie.
18. Palmiotto, F., Ozkul, D. (2023, 1 marzo). "Like Handing My Whole Life Over" The German Federal Administrative Court's Landmark Ruling on Mobile Phone Data Extraction in Asylum Procedures. Verfassungsblog.
19. Carta di Masiglia (2025). Charte de Marseille sur l'information et les migrations.

Riformare la cooperazione migratoria UE-Tunisia:

Come prevenire le discriminazioni e le violazioni dei diritti fondamentali
commesse in nome della logica securitaria?